



## Sentenza n. 44 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis

*decisione del 28 gennaio 2020, deposito del 9 marzo 2020*

*comunicato stampa del [9 marzo 2020](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. [71 del 2019](#)*

#### **parole chiave:**

DIRITTO ALL'ABITAZIONE – CRITERI PER ACCEDERE ALL'EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA – RAGIONEVOLEZZA

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 22, comma 1, lettera b), della [legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 10, terzo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#);

- art. 11 della [direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003](#)

#### **dispositivo:**

accoglimento

Il Tribunale ordinario di Milano aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale su disposizione di legge regionale lombarda la quale imponeva, tra gli altri requisiti per accedere ai servizi abitativi pubblici, **la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa all'interno della Lombardia «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».**

Respinte le eccezioni di inammissibilità proposte dalla intervenuta Regione Lombardia in relazione ai parametri interni, la Corte accoglie le questioni poste in riferimento all'art. 3 Cost. (e tale accoglimento determina l'assorbimento delle eccezioni di inammissibilità proposte in relazione all'art. 117, primo comma, Cost.).

Il giudice delle leggi ripercorre la propria giurisprudenza relativa al **diritto all'abitazione**, da ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili benché non espressamente previsto in Costituzione. In tale prospettiva, l'edilizia residenziale pubblica è volta a garantire tale **«bisogno primario»**, assicurando una abitazione (e una esistenza dignitosa) «a **soggetti economicamente deboli** nel luogo ove è la sede dei loro interessi», sicché i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari «devono presentare un collegamento con la funzione del servizio».

Nel caso in esame, il requisito della residenza all'interno della Regione previsto dalla disposizione impugnata, per la parte in cui si richiede sia ultraquinquennale, si rivela costituzionalmente illegittimo, poiché tale condizione non ha **alcuna ragionevole connessione con la ratio del**

**servizio**, da individuarsi nel soddisfacimento del bisogno abitativo, e finisce con il negare l'accesso all'alloggio «a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente». Tale incoerenza non può essere superata con l'argomento della Regione Lombardia per cui detto requisito è finalizzato a evitare il “rischio di instabilità” del beneficiario: non solo perché tale obiettivo dovrebbe semmai essere perseguito avendo riguardo a indici di probabilità di permanenza per il futuro all'interno della regione (mentre la residenza ultraquinquennale guarda solo a una condizione del passato), ma anche perché il “radicamento” sul territorio «non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno», potendo semmai essere uno degli elementi in sede di formazione della graduatoria. Le medesime considerazioni valgono, prosegue la Corte, anche per l'alternativo requisito dello svolgimento ultraquinquennale di attività lavorativa in Lombardia: anche questo, infatti, non ha alcuna ragionevole connessione con la *ratio* dell'edilizia residenziale pubblica e nega la concessione del beneficio «proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio».

Daniele Chinni